

il Tribunale di Marsala si pronuncia sulla nullità della fidejussione e sull'usura

27 Dicembre 2019
Studio Mascellaro Fanelli

La Banca ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, 28/10/2019, n. 906 con la sentenza ha rigettato la richiesta di parte attrice finalizzata a conseguire rispettivamente il riconoscimento dell'illiceità di due contratti di conto corrente - intrattenuti presso un istituto bancario del territorio - e la contestuale nullità delle fideiussioni rilasciate.

Le ragioni degli attori, disconosciute dal giudice, si fondavano, per quanto concerne i contratti di conto corrente, **sull'ipotizzato superamento del tasso soglia usura ex legge n.108/96, sulla mancanza di forma scritta e infine sull'assenza del documento di sintesi delle condizioni contrattuali**; per altro verso, in relazione alle garanzie fideiussorie, sulla **mancata previsione del massimale garantito**, oltre che sulla irregolarità di alcune operazioni "oltre fido" approvate dalla banca in assenza di apposita speciale autorizzazione.

Attesa la produzione in giudizio da parte del convenuto sia del contratto di conto corrente che del documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al rapporto e riconosciuta l'espressa indicazione per ogni contratto fideiussorio del massimale garantito, il giudice marsalese, ribadendo i principi processuali in materia di onere della prova, ha rigettato la richiesta formulata da parte attrice, riconoscendo, per converso, all'Istituto bancario il credito azionato in riconvenzionale nei confronti dei correntisti.

TAG: banca, Fideiussione e mandato di credito, usura

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-

ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.